

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **PELIZZO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1972

Norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 22 luglio 1971, n. 536, ha sanato incresciose situazioni di ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, che pur avendo ottenuto la dichiarazione di idoneità al grado superiore, non poterono essere promossi perchè le vacanze organiche nei rispettivi ruoli erano minime rispetto al numero dei valutati o dichiarati idonei. Questo provvedimento altamente meritorio dà una giusta ed onesta ricompensa ad ufficiali e sottufficiali che, pur avendo tutti i requisiti in ordine per l'avanzamento al grado superiore, non ne potevano beneficiare per ragioni certamente ad essi non attribuibili. Tuttavia non ha potuto sanare altre consimili situazioni ancora più incresciose. Vi sono, infatti, ufficiali e sottufficiali che furono reclutati anteriormente al 31 dicembre 1945, quindi parteciparono ad operazioni belliche, i quali hanno subito il vaglio dello sfollamento, ritardi nell'avanzamento molto rilevanti in conseguenza della riduzione degli organici delle Forze armate nell'immediato dopoguerra: si pensi ad una permanenza media di 10 anni nel

grado di capitano, mentre attualmente i tenenti permangono nel grado non più di quattro anni ed i capitani in media sei. Ebbene, essi hanno lasciato o lasceranno il servizio permanente effettivo senza poter essere valutati, pur avendo i requisiti in ordine ad una valutazione.

Molti ruoli sono tutt'ora intasati e non se ne prevede lo sblocco a causa di aliquote di valutazioni minime in confronto al numero degli elementi che costituiscono il ruolo. Giova ricordare a questo scopo che tra i moltissimi emendamenti apportati alla legge di avanzamento, parecchi riguardano l'aumento di aliquota di valutazione di ruoli particolarmente congestionati. I provvedimenti adottati erano tutti di carattere settoriale laddove le situazioni si presentavano assolutamente precarie.

Il provvedimento riguarda in gran parte i tenenti colonnelli o marescialli di seconda classe, moltissimi dei quali in possesso dei requisiti richiesti per la valutazione, e che sono rimasti esclusi dalla aliquota annuale, spesse volte per alcuni posti, e che nell'anno seguente sono stati raggiunti dai

limiti di età. Altri ancora dovrebbero attendere qualche anno il loro scrutinio a turno normale, ma intanto i limiti di età li porranno fuori discussione. L'essere compreso in aliquota di valutazione non è elemento di merito o di demerito dell'interessato. È un evento puramente aleatorio che dipende da varie coincidenze: ruoli particolarmente intasati, aliquote bassissime in confronto al numero del personale compreso nel ruolo, età del personale eccetera. Giova altresì ricordare che a causa dell'abnorme situazione in cui si sono venuti a trovare alcuni ruoli di ufficiali e sottufficiali, furono all'uopo approntati dei disegni di legge d'iniziativa parlamentare (n. 4808, 4^a legislatura e n. 958, 5^a legislatura) tendenti a sanare la suddetta situazione. La legge 9 ottobre 1971, n. 824, ha esteso anche ai militari i benefici previsti per gli ex combattenti e pertanto nessun onere finanziario si richiede in applicazione del

presente disegno di legge ad eccezione di quello relativo agli ufficiali e sottufficiali cessati dal servizio permanente di complemento dal 1° gennaio 1967 al 7 marzo 1968. Il presente disegno di legge ha esclusivamente carattere di ricompensa morale e d'equità in confronto dei beneficiari della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed assorbe vari altri disegni di legge intesi ad aumentare in varia misura le aliquote annuali di valutazione, già presentati o che si intende ancora presentare.

Beneficerà del provvedimento un numero limitato d'ufficiali e sottufficiali per cui l'onere è sicuramente molto esiguo.

Per quanto sopra è stato esposto, uniformando l'inizio di validità della legge che si propone, 1° gennaio 1967, a quello previsto dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, si formula il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, immessi nel servizio permanente effettivo anteriormente al 25 aprile 1945, già raggiunti o che verranno raggiunti dai limiti di età senza aver avuto una valutazione verranno valutati una volta sola extra aliquota per l'anno nel quale lasciarono o lasceranno il servizio permanente effettivo purchè in possesso di requisiti richiesti per la valutazione.

Se dichiarati idonei, verrà applicato nei loro confronti il disposto dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 536.

Art. 2.

I sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, immessi nel servizio permanente effettivo anteriormente al 25 aprile

1945, già raggiunti e che verranno raggiunti dal limite di età senza aver avuto una valutazione, verranno valutati una volta sola extra aliquota per l'anno nel quale lasciarono o lasceranno il servizio permanente effettivo purchè in possesso dei requisiti richiesti per la valutazione.

Se dichiarati idonei, verrà applicato nei loro confronti il disposto dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 536.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per i sottufficiali del Corpo della guardia di pubblica sicurezza l'iscrizione in quadro di avanzamento ed il giudizio di idoneità sono sostituiti dalla inclusione nelle aliquote di scrutinio seguita dal giudizio favorevole per la promozione.

Art. 4.

La disposizione dell'articolo 2, comma secondo, della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si applica ai militari che hanno fruito o fruiranno della promozione prevista dalla presente legge.

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1967, esclusa la corresponsione di arretrati di assegni di quiescenza.

All'onere di lire 10.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1972 si provvede con i normali stanziamenti di bilancio.